

STATUTO

**TOUR OPERATOR OPERA
CRILUMA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREIA MC VIA ARNO 22

Numero REA: MC - 173261

Codice fiscale: 01691810434

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2021 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Vittorio Bortoluzzi
NOTAIO

Allegato A) all'atto del 16.09.2021, Repertorio

n.204726/32478

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "TOUR OPERATOR OPERA CRILUMA Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - ONLUS", in sigla "TOC Soc.Coop. Sociale a r.l. ONLUS";.

2. Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile, e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

3. Alla Cooperativa si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ai

	relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel	
	cui territorio ha la propria sede sociale._____	
	5.——La cooperativa informa la propria attività tenendo	
	conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a	
	carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata	
	stabilità dall'articolo 45 della Costituzione della	
	Repubblica Italiana ed ai principi statuiti dal Codice Etico	
	aziendale legalmente adottato dagli organi sociali preposti	
	in conformità ai principi del Codice Etico adottato dalla	
	Associazione nazionale di rappresentanza cui la Cooperativa	
	aderisce._____	
	_____ Art. 2 - Sede _____	
	1.——La Cooperativa ha sede nel Comune di Treia,	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter	
	disposizioni di attuazione del codice civile._____	
	2.——L' organo amministrativo ha la facoltà di istituire e	
	di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali,	
	filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune	
	sopraindicato._____	
	3.——Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi	
	secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato. _____	
	_____ Art. 3 - Durata _____	
	- 2 -	

1.——La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2078; tale durata potrà essere prorogata o la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea soci.——

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.——

2. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione delle attività di cui all'articolo successivo, finalizzandole all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate individuate dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa Legge, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni.——

3. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.——

	4. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto	
	associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in	
	forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, o autonoma, compreso il rapporto di collaborazione	
	coordinata e continuativa non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge 3 aprile 2001 n.	
	142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o	
	da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogate o	
	diversamente disciplinate._____	
	5. I criteri e le regole inerenti la disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono	
	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento dei soci di	
	cui all'art. 2516 Codice Civile, dagli amministratori ed	
	approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze	
	previste al comma 3 del successivo art. 35._____	
	6. I soci concorrono alla gestione dell'impresa,	
	partecipando alla formazione degli organi sociali e alla	
	definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale	
	sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati	
	- 4 -	

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

7. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. —

8. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. —

Art. 5 - Oggetto

1. — La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, ed in particolare con i soggetti previsti dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni. —

2. — Considerato il carattere mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle attività di cui al comma successivo, sempre finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale

	previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.———	
	3. ——La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai	
	requisiti ed agli interessi dei soci e nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate, l'esercizio delle seguenti attività:———	
	a) attività di tour operator, agenzia di viaggi e tutte le	
	attività ad essa inerenti anche tramite piattaforme	
	informatiche, web e social network, ivi comprese in	
	particolare l'organizzazione di viaggi, la propaganda, nonché	
	la pubblicazione di depliant e riviste specialistiche di	
	luoghi di cura di turismo e simili;———	
	b) attività di programmazione del tempo libero, sia	
	centralizzando le iniziative turistiche dei singoli che	
	programmando viaggi collettivi anche di studio e di	
	informazioni per associazioni, enti, scuole, cooperative e	
	simili, nonché qualsiasi altra attività comunque inerente al	
	turismo, ai viaggi e ai trasporti in genere;———	
	c) attività di organizzazione di eventi e manifestazioni	
	sportive;———	
	d) attività di organizzazione e gestione di corsi di	
	formazione ed attività formative in genere;———	
	e) attività di gestione e promozione diretta o indiretta	
	di locali pubblici.———	
	4. ——La cooperativa potrà altresì promuovere le risorse del	
	territorio tramite l'organizzazione di eventi, fiere	
	- 6 -	

	spettacoli eccetera._____	
	5. —La cooperativa potrà, inoltre organizzare ogni	
	iniziativa utile alla valorizzazione e promozione del	
	territorio anche attraverso lo sviluppo dell'enogastronomia e	
	la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e	
	non._____	
	6. —La cooperativa potrà compiere tutti gli atti	
	occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo,	
	per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a	
	titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di	
	esaustività,_____	
	a) —compiere operazioni commerciali ed industriali,	
	bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la	
	vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati,	
	immobili e diritti immobiliari;_____	
	b) —ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con	
	Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le	
	eventuali ed opportune garanzie reali e personali;_____	
	c) —concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a	
	favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei	
	confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto	
	delle inderogabili norme di legge;_____	
	d) —assumere, con attività esercitata non nei confronti del	
	pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e	
	partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o	
	- 7 -	

	imprese costituite o costituende aventi scopi affini,	
	analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che	
	indirettamente, con espressa esclusione del fine di	
	collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 10 settembre	
	1993, n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;_____	
	e)_____partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;_____	
	f)_____assumere mandati di rappresentanza, di concessionaria,	
	in Italia ed all'estero con o senza deposito;_____	
	7. _____La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e	
	la gestione degli stessi appalti._____	
	8. _____La cooperativa potrà svolgere le attività sopra	
	elencate anche in collaborazione e/o convenzione con enti	
	pubblici e privati, con altre cooperative, enti ed	
	organizzazioni._____	
	9. _____Potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte	
	da organismi internazionali, dallo Stato, dalla Regione, e	
	dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti	
	da Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati, della	
	cultura e dell'informazione._____	
	10. _____La Cooperativa potrà quindi stipulare convenzioni con	
	Enti pubblici e privati, con particolare riferimento allo	
	Stato, Regioni, Province, Comuni, IPAB, Unità Sanitarie	
	Locali, comunque denominate, nonché alle Università e alle	
	scuole di ogni ordine e grado e agli enti che affiancano per	
	- 8 -	

i servizi ad esse relative._____

11.—La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi._____

12.—La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge._____

13.—La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative._____

14.—La cooperativa potrà emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile

	investimento e non di collocamento sul mercato._____	
	15. —La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e al potenziamento aziendale._____	
	16. —La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice	
	civile, con la preventiva autorizzazione della Assemblea dei	
	soci._____	
	TITOLO III - SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 - Requisiti dei soci	
	1. —Il numero dei soci cooperatori è variabile ed	
	illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge._____	
	2. —I soci cooperatori sono coloro che si avvalgono delle	
	prestazioni mutualistiche della Cooperativa._____	
	3. —Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le	
	persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare	
	coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, i soggetti	
	previsti dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed	
	integrazioni e le persone svantaggiate di cui all'articolo 4	
	della Legge 381/91, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, coloro che intendono comunque collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali, nonché gli esercenti	
	- 10 -	

	attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura	
	dei servizi prestati dalla Cooperativa, questi ultimi ai	
	sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91._____	
	4. _____Coloro i quali non abbiano i requisiti per una	
	dimostrata capacità professionale potranno essere ammessi	
	nella categoria dei soci speciali di cui al successivo	
	articolo 10 del presente Statuto._____	
	5. _____I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla	
	legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla Cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, per casi	
	eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un	
	ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia,	
	(compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui	
	contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali._____	
	6. _____I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra	
	la Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati da	
	apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge	
	n. 142/01 e successive modificazioni._____	
	7. _____In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'impresa sociale._____	
	- 11 -	

	8. ——Possono essere infine ammesse le persone giuridiche	
	pubbliche e private i cui scopi o i cui interessi non siano	
	in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione e controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa.——	
	9. ——Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro	
	che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta,	
	imprese identiche od affini a quella esercitata dalla	
	Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente	
	o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima	
	salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione.——	
	—— Art. 7 - Ammissione di nuovi soci ——	
	1. ——Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta,	
	che dovrà contenere: ——	
	a) ——indicazione del nome, cognome, residenza e data di	
	nascita, codice fiscale;——	
	b) ——indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	propria qualificazione o capacità professionale maturata,	
	delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle	
	attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al	
	precedente articolo 6;——	
	e) ——indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende	
	- 12 -	

	instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; _____	
	d) _____ indicazione del settore in cui intende operare il socio	
	da ammettere nella categoria dei soci speciali; _____	
	e) _____ il numero di quote che intende sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a quanto periodicamente stabilito	
	dall'Assemblea dei soci, né superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale	
	sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione; —	
	f) _____ dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la	
	clausola compromissoria di cui ai successivi articoli 49-50;—	
	g) _____ ogni altra informazione eventualmente richiesta dal	
	Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza	
	dei requisiti per l'ammissione. _____	
	2. _____ Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda	
	copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di	
	adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale	
	competente, con la indicazione delle quote sociali che si	
	intendono sottoscrivere. _____	
	3. _____ Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera	
	- 13 -	

	sulla domanda._____	
	4.——In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le	
	strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima._____	
	5.——La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel	
	libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo	
	ammesso siano state sottoscritte le quote e sia stato versato	
	l'eventuale sovrapprezzo._____	
	6.——In caso di rigetto della domanda di ammissione, il	
	Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni,	
	motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli	
	interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere ad un organo composto da tre persone,	
	scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza	
	nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci,	
	di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali	
	azioni legali. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo	
	difforme da quello del Consiglio di amministrazione,	
	quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli	
	articoli 49 e 50. _____	
	7.——Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci._____	
	- 14 -	

8.——A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 6.——

Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci——

I soci cooperatori sono obbligati:——
a versare l'importo delle quote sottoscritte, con le modalità previste dal successivo articolo 22;——
a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; ——
a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci; ——
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;——
a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.——

	Art. 9 - Divieti	
	1. — È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	
	identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione del	
	Consiglio di Amministrazione, che, allo scopo, potrà tenere	
	conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti	
	di lavoro instaurati.	
	Art. 10 - Soci speciali	
	1. — Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei	
	limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci	
	lavoratori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione; il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano iniziare, completare o integrare	
	la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	2. — La delibera di ammissione del consiglio di	
	amministrazione, in conformità con quanto previsto da	
	apposito regolamento, stabilisce: —	
	a) — la durata del periodo di formazione del socio speciale; —	
	b) — i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione nell'assetto produttivo	
	- 16 -	

della cooperativa;_____

e)_____le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ai tre quinti dell'ammontare delle quote previste per i soci cooperatori ordinari._____

3._____Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 27, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari anche in relazione ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.---

4._____Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio._____

5._____Il socio speciale può essere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio appartenente alla stessa categoria di soci._____

6._____Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa._____

7._____I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile._____

	8.—I soci appartenenti alla categoria speciale possono	
	recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda	
	il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	9.—I soci speciali possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.-	
	10.—Alla data di scadenza del periodo di formazione che non	
	potrà essere di durata superiore a cinque anni, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la propria formazione,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale.	
	11.—In tal caso, il consiglio di amministrazione deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e	
	con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	12.—In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il	
	consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento	
	di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	- 18 -	

termini e le modalità previste dall'articolo 13._____

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

1._____La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso,
ove non esplicitamente derogato, sia quello ordinario che
quello speciale, si perde per recesso, esclusione o per causa
di morte._____

Art. 12 - Recesso

1._____Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere
dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia
stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni
o per qualsiasi altra ragione o causa. _____

2._____Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che
intende cedere le proprie quote secondo le modalità e i
termini previsti dal successivo articolo 28._____

3._____Il recesso non può essere parziale._____

4._____La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla
Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo
stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina
dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato._____

5._____Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro
sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i
presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve
darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai

	successivi articoli 49 - 50._____	
	6.——Il recesso ha effetto dal ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda	
	fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per	
	le dimissioni dal rapporto di lavoro._____	
	7.——Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e	
	motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.——	
	8.——In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a	
	prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino	
	al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli	
	amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio	
	recedente da tale obbligo._____	
	_____ Art. 13 - Esclusione _____	
	1.——L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti dei soci cooperatori: _____	
	a)——che non abbiano o abbiano perso i requisiti di	
	ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi	
	causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali——	
	b)——che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità	
	a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; _____	
	e)——che vengano a trovarsi in una situazione di	
	- 20 -	

	incompatibilità prevista dall'articolo 6; _____	
	d) — che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal	
	presente statuto, dai regolamenti interni, dalle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal	
	rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto sociale; _____	
	e) — che, senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel	
	versamento delle quote sottoscritte, altresì nel pagamento	
	dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per	
	qualsiasi titolo; _____	
	f) — che, senza giustificato motivo, si rifiutino di	
	prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione	
	di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento	
	interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi	
	dell'art. 1455 Codice Civile; _____	
	g) — che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal	
	rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la	
	Cooperativa per mutuo consenso, o, in generale, per	
	giustificati motivi oggettivi. In questi casi il Consiglio di	
	Amministrazione, dopo l'approvazione del bilancio relativo	
	all'esercizio nel corso del quale si è verificata la	
	cessazione del rapporto lavorativo, e sulla base di adeguate	
	motivazioni che dovranno essere esplicitate nella delibera di	
	esclusione, provvederà ad assumere la conseguente delibera. È	
	- 21 -	

	fatta salva, comunque, la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in	
	considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro	
	risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle	
	esigenze dell'impresa sociale; _____	
	h) —che, avendo instaurato un rapporto di lavoro	
	subordinato con la cooperativa, subiscano un licenziamento	
	per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo; _____	
	i) —il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato	
	sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza; _____	
	j) —che violino uno o più dei divieti di cui al precedente	
	articolo 9; _____	
	k) —che svolgano, o tentino di svolgere, attività in	
	concorrenza o contraria agli interessi sociali; _____	
	l) —che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;-	
	m) —che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile	
	per delitti contro la persona, per delitti contro il	
	patrimonio, per delitti contro la pubblica amministrazione o	
	per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano	
	l'utilizzo di sostanze stupefacenti;_____	
	n) —che violino le norme del Codice Etico aziendale	
	adottato dalla cooperativa._____	
	2. —L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti dei soci ammessi alla categoria	
	- 22 -	

	speciale di cui all'articolo 10 che non abbiano rispettato i	
	doveri inerenti la formazione, non arrivando al conseguimento	
	dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	3.—L'esclusione può essere deliberata inoltre nei	
	confronti dei soci cooperatori che abbiano maturato il	
	diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia.	
	4.—Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore,	
	nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse	
	al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5	
	(cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o	
	scritte.	
	5.—Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai	
	soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale	
	per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo	
	all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivamente	
	causati alla Cooperativa.	
	6.—La penale sarà determinata dal Consiglio di	
	Amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in	
	misura che potrà variare, secondo la gravità della	
	inadempienza, da un minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un	
	massimo, che non potrà mai superare l'intero importo delle	
	- 23 -	

	quote sottoscritte._____	
	7.——Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno	
	devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	al fondo di riserva legale._____	
	8.——L'esclusione ha effetto con il ricevimento della	
	comunicazione del relativo provvedimento._____	
	9.——Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione	
	determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e	
	motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.——	
	— Art. 14 - Controversie in materia di recesso o esclusione ——	
	1.——Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che	
	ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno._____	
	2.——Contro la deliberazione di esclusione l'interessato,	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere ad un	
	organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni	
	con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato	
	dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni	
	ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui	
	l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio	
	di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure	
	arbitrali di cui agli articoli 49 e 50._____	
	— Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione ——	
	- 24 -	

1.——I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le quote sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo articolo 27.——

2.——La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.——

3.——La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.-

4.——Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvi gli effetti della compensazione con ogni eventuale credito liquido della cooperativa e della eventuale penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.——

5.——Per le quote assegnate al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.——

Art. 16 - Morte del socio

1.——In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno

	diritto al rimborso delle quote, nella misura e con le	
	modalità previste dal precedente articolo, nonché al	
	pagamento dei dividendi maturati, con riferimento	
	all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.-	
	Art. 17 - Richiesta di rimborso	
	1. —I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del	
	socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il	
	rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le	
	quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione, alla riserva legale.	
	TITOLO IV - SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 - Ammissione di nuovi soci	
	1. —A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, possono	
	essere ammessi come soci volontari coloro che intendono	
	prestare gratuitamente la loro opera di volontariato a favore	
	della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali della medesima.	
	2. —Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	3. —Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente: _____	
	- 26 -	

	—nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza,	
	codice fiscale; —	
	—indicazione della propria attività di lavoro; —	
	—dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali; —	
	—numero delle quote che intendono sottoscrivere, in	
	misura comunque non inferiore a quanto periodicamente	
	stabilito dalla assemblea dei soci, né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; —	
	—precisazione delle prestazioni di volontariato	
	disponibili, e del luogo di prestazione, a titolo gratuito,	
	per la Cooperativa.—	
	4.—Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.—	
	5.—In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve	
	essere coerente con la capacità della Cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile	
	con l'attività di volontariato da questi prestata.—	
	6.—Il socio volontario ha gli obblighi di cui al	
	precedente art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare	
	la propria attività di volontariato sarà commisurato alla	
	disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti	
	verso la medesima, così come previsto dal regolamento	
	- 27 -	

	interno._____	
	7.——Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi	
	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale._____	
	8.——Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori._____	
	————— TITOLO V - SOCI FINANZIATORI —————	
	————— Art. 19 - Soci Sovventori —————	
	1.——Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con	
	deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento	
	aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92, al fine	
	di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	
	sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei	
	limiti previsti dalle leggi vigenti._____	
	2.——Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare	
	al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta	
	contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza	
	e codice fiscale ovvero, qualora si tratti di persona	
	- 28 -	

	giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle	
	quote che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il	
	presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale	
	indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione	
	delle quote di sovvenzione._____	
	3.——Sull'accettazione della domanda è competente a	
	deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede	
	all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.——	
	4.——I soci sovventori sono obbligati al versamento delle	
	quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo articolo 22, all'osservanza dello statuto e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.——	
	5.——Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla	
	Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437	
	Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione	
	scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso	
	il periodo minimo di durata del suo conferimento	
	eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera	
	l'emissione delle quote di sovvenzione._____	
	6.——In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi	
	termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al	
	socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle quote,	
	da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso	
	delle quote del socio cooperatore, in misura comunque non	
	- 29 -	

	superiore a quanto effettivamente versato per liberare le	
	quote sottoscritte, eventualmente aumentato per	
	rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 26.-----	
	7.-----Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo	
	non sono comunque rimborsabili.-----	
	8.-----Per quanto non espressamente previsto dal presente	
	statuto, la disciplina delle quote di sovvenzione è disposta,	
	in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.-----	
	----- Art. 20 - Strumenti finanziari -----	
	1.-----Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile	
	e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e	
	transitorie del Codice Civile.-----	
	2.-----In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:-----	
	-----l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----	
	-----le modalità di circolazione;-----	
	-----i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;-----	
	-----il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----	
	- 30 -	

3.——La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.——

4.——All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.——

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 21 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito: ——

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:——

i. da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 venticinque/00), sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari; ——

ii. dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92; ——

iii. dalle quote sottoscritte dai soci finanziatori, di cui all'articolo 20 del presente statuto; ——

b.——dal fondo di riserva legale——

c.——da eventuali fondi di riserva straordinaria; ——

d.——dall'eventuale riserva divisibile;——

e.——dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo quote;-

f.——da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto
per legge. —————

2.——Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni
in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2464 - 2465
del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori che
finanziatori.—————

3.——Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci
nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente
assegnate.—————

4.——Le riserve comunque costituite non possono essere
distribuite fra i soci cooperatori.—————

5.——La riserva divisibile di cui alla lettera d. può essere
distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi dai
soci cooperatori, delle quote di cui al TITOLO V del presente
statuto.—————

Art. 22 - Quote

1. Le quote dei soci cooperatori e volontari sono ———
nominative.—————

2. Le quote devono essere sottoscritte dai soci
cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione
della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono
essere versati nei modi e nei termini stabiliti con delibera
della Assemblea dei Soci, adottata in conformità alle
disposizioni inderogabili di legge.—————

3. Le quote sottoscritte dal socio volontario dovranno essere versate dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione nei modi e nei termini stabiliti con delibera della assemblea dei soci, adottata in conformità alle disposizioni inderogabili di legge._____

4. Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante quote, il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge._____

5. Le quote sottoscritte dai soci di cui al Titolo V del presente statuto sono nominative; _____

6. La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote dei soci nel seguente ordine: quote sottoscritte dai soci cooperatori; quote sottoscritte dai soci volontari; quote sottoscritte dai soci di cui al Titolo V del presente statuto._____

Art. 23 - Divieto di trasferimento delle quote dei soci cooperatori e volontari_____

1. Il capitale sociale dei soci cooperatori e volontari è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa._____

2. È fatto salvo altresì il diritto dei soci cooperatori e volontari di recedere, mediante raccomandata alla cooperativa, con preavviso di 90 (novanta) giorni e non prima

	che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio nella	
	cooperativa._____	
	Art. 24 - Trasferimento delle quote dei soci finanziatori _____	
	1. Le quote dei soggetti di cui al Titolo V del presente	
	Statuto sono liberamente trasferibili per atto tra vivi;	
	tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle	
	quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità di	
	dette quote, al momento della loro emissione._____	
	_____ TITOLO VII - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO _____	
	_____ Art. 25 - Esercizio sociale _____	
	1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno._____	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo	
	le disposizioni di legge in materia e con criteri di	
	prudenza._____	
	3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i	
	dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche._____	
	4. Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella	
	relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile - ove	
	richiesta dalla normativa vigente -, i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società;	
	nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	- 34 -	

	altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci. _____	
	5. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel	
	caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il	
	Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella	
	relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile. _____	
	Art. 26 - Destinazione dell'utile _____	
	1. L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il	
	riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento	
	economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a	
	titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies del	
	Codice Civile e del successivo articolo 27. In tal caso,	
	l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei	
	trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di	
	Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento	
	interno. _____	
	2. La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli	
	utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o	
	da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come	
	segue: _____	
	- 35 -	

	a. non meno della percentuale prevista dall'articolo	
	2545quater del codice civile al fondo di riserva legale;——	
	b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e	
	successive modificazioni, nella misura di legge; ———	
	c. all'eventuale aumento gratuito del capitale	
	sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali; ———	
	d. un dividendo ai soci operatori e volontari, in misura	
	non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato, qualora sussistano le	
	condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma,	
	del Codice Civile;——	
	e. un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti	
	finanziari partecipativi previsti dal Titolo V, nella misura	
	stabilita dalla legge, ovvero dal presente statuto, ovvero	
	dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in	
	misura non superiore a due punti in più rispetto al limite	
	massimo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti	
	di soci operatori; ———	
	f. all'eventuale fondo di riserva divisibile, nella misura	
	non superiore al 2% (due per cento);——	
	g. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.—	
	- 36 -	

3. In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali._____

Art. 27 - Ristorno_____

1. L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto._____

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sull'importo annuo della retribuzione lorda relativa esclusivamente alle ore di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'esercizio senza tenere conto di ulteriori indennità specifiche o voci retributive aggiuntive o incentivi personali._____

3. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari:_____

a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;—

b) mediante emissione ed assegnazione gratuita di nuove quote ordinarie;_____

c) mediante distribuzione gratuita di quote di

	partecipazione cooperativa o di altri strumenti finanziari,	
	di cui al Titolo V._____	
	4. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori	
	speciali di cui all'articolo 10 in misura inferiore ai soci	
	cooperatori ordinari ed esclusivamente mediante integrazione	
	delle retribuzioni complessive._____	
	TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI	
	COOPERATORI _____	
	Art. 28 - Trattamento economico _____	
	1. I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per	
	prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva	
	nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i	
	rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza	
	di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi	
	in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro	
	autonomo._____	
	2. AI fini del trattamento economico dei soci lavoratori	
	si applica il rapporto concernente le differenze retributive	
	tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del decreto	
	legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni._____	
	Art. 29 - Regolamento interno _____	
	1. _____In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	- 38 -	

	del socio cooperatore, titolare nei confronti della	
	Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a	
	quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso	
	ed il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai	
	sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 dall'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste al successivo articolo	
	35, comma 3._____	
	2. —Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia	
	dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi	
	applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione	
	all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato._____	
	Art. 30 - Trattamenti economici ulteriori - ristorno _____	
	1. —L'assemblea può deliberare in favore dei soci	
	cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a	
	quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a	
	titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità	
	stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni	
	nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni	
	sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del	
	bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici	
	- 39 -	

	ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal	
	precedente articolo 27._____	
	2. —Per la salvaguardia dei livelli occupazionali,	
	l'Assemblea avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi	
	aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori,	
	nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano,	
	forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi	
	da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi	
	consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il	
	regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte._____	
	TITOLO IX - ORGANI SOCIALI _____	
	Art. 31 - Organi sociali _____	
	1.——Sono Organi Sociali della Cooperativa:_____	
	a. l'Assemblea; _____	
	b. il Consiglio di Amministrazione;_____	
	c. il Collegio Sindacale, se richiesto._____	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA _____	
	Art. 32 - Convocazione _____	
	1. Le Assemblee si svolgono con le seguenti modalità._____	
	2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle	
	- 40 -	

materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.—

3. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo almeno otto giorni prima dell'Assemblea.—

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.—

5. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.—

6. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.—

7. In deroga all'articolo 2479-bis del Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. —

8. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i

	termini di cui al precedente articolo 25._____	
	9. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il	
	Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	
	da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta._____	
	Art. 33 - Assemblea	
	1.—L'Assemblea, con le maggioranze previste al comma 2 del	
	successivo art. 35:_____	
	1.—approva il bilancio consuntivo con la relazione degli	
	Amministratori sulla Gestione, ove richiesta dalla normativa	
	vigente;_____	
	2.—approva il bilancio sociale in conformità con le linee	
	guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche Sociali a norma del Decreto Legislativo n. 112 del	
	3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;_____	
	3.—delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci	
	cooperatori;_____	
	4.—provvede alla nomina degli amministratori, previa	
	determinazione del loro numero e della durata del loro	
	mandato, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale	
	riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti	
	finanziari; _____	
	- 42 -	

	5.—determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale, tenendo conto	
	di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, articolo 3 del	
	Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;————	
	6.—provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se	
	ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti	
	del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente,	
	fissa i compensi loro spettanti;————	
	7.—conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se	
	nominato, l'incarico di controllo contabile e determina il	
	corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; ———	
	8.—delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo legale;————	
	9.—approva tutti i regolamenti interni e, con le	
	maggioranze previste al comma 3 del successivo art. 35 quello	
	disciplinante il rapporto mutualistico;————	
	10.—delibera, con la maggioranza prevista al comma 3 del	
	successivo art. 35, l'introduzione e la soppressione delle	
	clausole di cui all'articolo 2514 del Codice Civile;————	
	11.—delibera, secondo le previsioni dell'apposito	
	regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo	
	forme di apporto anche economico da parte dei soci	
	cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché	
	eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci	
	- 43 -	

	cooperatori, ai sensi del precedente art. 30; _____	
	12.—delibera l'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo V del presente statuto;_____	
	13.—delibera la costituzione di appositi fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo	
	di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del	
	rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed	
	ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio	
	sovventore, oltre a quanto previsto dall'articolo 19; il	
	valore nominale di ciascuna quota di sovvenzione e	
	l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i	
	termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti	
	patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle	
	quote di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano	
	la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle quote	
	medesime; _____	
	14.—delibera l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento	
	aziendale e l'emissione di quote di partecipazione	
	cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare	
	complessivo delle quote da emettere, il loro valore nominale	
	e l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali	
	quote nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;	
	approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di	
	- 44 -	

	attuazione dei programmi pluriennali, previo parere	
	dell'assemblea speciale dei soggetti di cui al Titolo V del	
	presente Statuto;_____	
	15.—delibera sul numero di quote minime che dovranno essere	
	sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;_____	
	16.—provvede alla nomina dell'organo di cui agli articoli	
	7, comma 6 e 14, comma 2 determinando la durata e la	
	corresponsione di eventuali compensi in caso di attivazione	
	su controversie promosse dai soci._____	
	2.—L'azione sociale di responsabilità contro gli	
	amministratori, di cui al precedente punto n. 8, può essere	
	esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci._____	
	3.—L'Assemblea delibera su ogni altra materia riservata	
	alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché	
	sottoposta al suo esame dagli amministratori._____	
	_____ Art. 34 - Assemblea per particolari materie _____	
	1.—L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dal	
	comma 3 del successivo art. 35 quando si riunisce per	
	deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla	
	proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della	
	Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla legge alla sua competenza._____	
	_____ Art. 35 - Quorum costitutivi e deliberativi _____	
	- 45 -	

	1.——L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza	
	di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale	
	sociale.——	
	2.——L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti, salvo quanto previsto al comma che segue.——	
	3.——L'assemblea, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del	
	secondo comma dell'art. 2479, nonché negli altri casi	
	previsti dal presente statuto, delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei soci che rappresenti almeno	
	la metà del capitale sociale.——	
	4.——Ai fini del calcolo del quorum deliberativo gli	
	astenuti si considerano presenti alla votazione.——	
	—— Art. 36 - Modalità delle votazioni ——	
	1. Per le votazioni si procederà normalmente con il	
	sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.——	
	2. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di	
	ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il	
	voto per corrispondenza (o con altri mezzi di	
	telecomunicazione) ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma	
	del Codice Civile.——	
	3. In tal caso, qualora fossero poste in votazione	
	proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di	
	convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si	
	computeranno ai fini della regolare costituzione	
	- 46 -	

dell'Assemblea.

Art. 37 - Intervento - voto - rappresentanza

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci
cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i
versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ogni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un
solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

3. I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per
ogni dieci componenti la propria base sociale, sino ad un
massimo di cinque voti.

4. Hanno altresì diritto di voto:
— i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da
almeno sei mesi; essi possono avere diritto ciascuno a più
voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei
loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato
dall'Assemblea al momento dell'emissione delle quote;

— i sottoscrittori degli strumenti finanziari, al Titolo
V del presente statuto, dotati di diritti amministrativi,
secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro
emissione; essi hanno diritto ciascuno a più voti
proporzionalmente al numero delle quote sottoscritte.

5. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di
cui al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente
più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci

	presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.-	
	6. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti di tutti i soci finanziatori saranno ricondotti	
	automaticamente entro la misura consentita, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portato._____	
	7. Ogni socio, ad eccezione dei soci cooperatori speciali	
	di cui all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente	
	alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco,	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun	
	socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di dieci	
	soci._____	
	8. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto,	
	menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli	
	atti sociali._____	
	9. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle	
	medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare	
	coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza	
	diritto di voto._____	
	Art. 38 - Assemblee separate	
	1. Le assemblee saranno svolte separatamente ove ricorrano	
	i presupposti di cui all'articolo 2540, secondo comma, del	
	- 48 -	

	Codice Civile o se delibererà in tal senso l'Assemblea dei	
	Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a partire	
	dalla prima assemblea successiva._____	
	2. In tal caso le assemblee, che non riguarderanno materie	
	specifiche o particolari categorie di soci, saranno svolte	
	separatamente tenendo conto delle modalità che verranno	
	stabilite in apposito regolamento interno che verrà approvato	
	dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione il quale dovrà in ogni caso essere informato	
	ai principi e criteri di seguito indicati:_____	
	—le assemblee separate saranno convocate dal Consiglio	
	di Amministrazione nei modi e nei termini previsti per	
	l'assemblea generale;_____	
	—il termine del preavviso dovrà essere rispettato per la	
	prima assemblea separata;_____	
	—allo scopo di facilitare la partecipazione e,	
	conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle	
	assemblee separate, i soci della Cooperativa dovranno essere	
	raggruppati in sezioni con riferimento alle zone ove esistano	
	sedi secondarie o filiali;_____	
	—tali sezioni potranno essere create anche in zone prive	
	delle strutture suddette, quando per numero di soci ed	
	importanza della attività sia ritenuto opportuno dagli organi	
	della Cooperativa;_____	
	—le assemblee separate verranno svolte nei Comuni nei	
	- 49 -	

	quali la Cooperativa ha attivato una sede secondaria per la	
	gestione delle attività in un determinato territorio,	
	invitando tutti i soci appartenenti alla sezione con un	
	limite minimo di 100 (cento) soci;_____	
	_____i soci iscritti a sezioni collegate a sedi secondarie o	
	filiali con un numero di soci inferiore a 100 (cento) saranno	
	invitati alla assemblea separata della sede secondaria o	
	filiale più vicina geograficamente;_____	
	_____tutte le norme previste per lo svolgimento della	
	assemblea generale, si applicheranno alle assemblee separate;-	
	_____le assemblee separate dovranno deliberare sugli	
	argomenti posti in discussione e nominare i delegati, che	
	dovranno essere soci, alla successiva assemblea generale dei	
	delegati in misura pari a uno ogni venti soci presenti o	
	rappresentati o frazione di venti, comprendendo tra questi la	
	nomina di eventuali soci dissenzienti rispetto alla	
	maggioranza nella stessa misura di uno ogni venti soci	
	dissenzienti presenti o rappresentati o frazione di venti;_____	
	_____l'assemblea generale dei soci delegati avrà luogo nel	
	Comune in cui la società ha la sede legale;_____	
	_____l'assemblea generale dei soci delegati verrà convocata	
	dal Consiglio di Amministrazione con i criteri, i termini e	
	le modalità previste per la convocazione della Assemblea dei	
	Soci;_____	
	_____le modalità di partecipazione all'assemblea generale	
	- 50 -	

dei soci delegati saranno quelle previste per la partecipazione alla assemblea dei soci di cui all'articolo 42, ad eccezione di quanto previsto in materia di deleghe;—
—alla assemblea generale dei delegati potranno assistere, senza diritto di voto o di intervento, anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.——

Art. 39 - Presidenza della Assemblea

1.—L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.——

2.—La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.——

3.—Il segretario può essere un non socio.——

4.—L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di necessità, due scrutatori.——

5.—Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.—

6.—Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.——

7.—Il verbale delle Assemblee, nei casi previsti dall'art.

	35, deve essere redatto dal notaio._____	
	8.——I soci hanno diritto di esaminare il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne	
	estratti a proprie spese._____	
	—————SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE—————	
	—————Art. 40 - Nomina - Composizione - Durata—————	
	1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero	
	di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un	
	massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea._____	
	2. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci	
	cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche,	
	tra i soci volontari, tra i soci finanziatori e tra non soci;	
	tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ordinari persone fisiche._____	
	3. Gli eventuali amministratori non soci dovranno essere	
	scelti tenendo conto sia di quanto stabilito dal Decreto	
	Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 che dei seguenti	
	requisiti:_____	
	——di onorabilità, che non ricorre se i soggetti	
	interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:_____	
	1.——stato di interdizione legale ovvero interdizione	
	temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e	
	delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste	
	dall'art. 2382 del codice civile;_____	
	- 52 -	

	2.——assoggettamento a misure di prevenzione	
	disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27	
	dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.	
	575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive	
	modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della	
	riabilitazione; —————	
	3.——condanna con sentenza definitiva, passata in giudicato,	
	salvi gli effetti della riabilitazione: —————	
	1)——alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo	
	XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo	
	1942, n.267;—————	
	2)——alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno	
	per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la	
	fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine	
	pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in	
	materia tributaria; —————	
	———di professionalità, che ricorre in presenza di	
	esperienza di almeno tre anni dell'esercizio di una o più	
	delle seguenti attività: —————	
	1)——attività di amministrazione, direzione o controllo a	
	favore di società cooperative o loro consorzi;—————	
	2)——attività professionali in materie attinenti al	
	settore della cooperazione sociale; —————	
	———indipendenza, che ricorre in termini di assenza di	
	analoghe funzioni amministrative in altre società cooperative	
	- 53 -	

	sociali._____	
	4. Agli amministratori soci si applicano i soli requisiti	
	di onorabilità e la sopravvenuta assenza dei requisiti di	
	onorabilità ed indipendenza comporta la decadenza dalla	
	carica._____	
	5. Non possono essere nominati amministratori i soggetti	
	di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del Decreto	
	Legislativo 165/2001._____	
	6. Ai soci finanziatori, se esistenti, in considerazione	
	dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è	
	riservata la nomina di almeno un amministratore._____	
	7. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soli soci finanziatori._____	
	8. Non possono essere nominati consiglieri soggetti che	
	abbiano subito condanne con sentenza penale irrevocabile per	
	delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio,	
	per delitti contro la pubblica amministrazione o per delitti	
	concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo	
	di sostanze stupefacenti._____	
	9. Gli amministratori restano in carica da uno a tre	
	esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta	
	dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica._____	
	10. Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli	
	- 54 -	

	organi di amministrazione di altre imprese a condizione che	
	essi siano formalmente autorizzati da apposito atto	
	deliberativo del Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa._____	
	11. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la	
	decadenza dall'ufficio di amministratore._____	
	12. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto	
	a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto, tenendo conto, di	
	quanto previsto dalla lettera a) comma 2, articolo 3 del	
	Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni._____	
	13. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice Presidente._____	
	14. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più	
	amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando	
	il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto	
	di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C.	
	(richiamato dall'art. 2475 C.C.), i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.—	
	15. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di	
	Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei	
	- 55 -	

mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate._____

16. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società._____

Art. 41 - Convocazione

1.——Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere._____

2.——La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione._____

3.——Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica._____

4.——Le votazioni sono palesi._____

5.——Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta._____

6.——Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.——

7.——Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.——

8.——Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.——

9.——In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.——

	Art. 42 - Competenza e riunioni	
	1.——Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo: ——	
	a.——curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;—	
	b.——redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;——	
	c.——redigere il bilancio sociale;——	
	d.——predisporre il bilancio preventivo entro la fine del periodo precedente al periodo previsto;——	
	e.——gestire il collocamento delle quote di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;——	
	f.——compilare i regolamenti interni; ——	
	g.——stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; ——	
	h.——deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;——	
	i.——deliberare su tutte le altre materie di cui al sesto	
	- 58 -	

	comma dell'articolo 5; _____	
	j.——conferire procure, sia generali che speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente; _____	
	k.——nominare un direttore, determinandone le funzioni e la	
	retribuzione;_____	
	l.——stipulare i contratti di costituzione e partecipazione	
	ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 -	
	septies del Codice Civile, su mandato della Assemblea dei	
	Soci;_____	
	m.——assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni; _____	
	n.——approvare le norme del Codice Etico Aziendale e	
	provvedere agli adempimenti in esso previsti;_____	
	o.——deliberare circa l'ammissione, il recesso e	
	l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci	
	esclusi;_____	
	p.——comminare le sanzioni disciplinari previste dal	
	regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;_____	
	q.——promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a	
	quelli promossi da altre cooperative, compilando od	
	approvando i progetti di statuto relativi, determinando le	
	quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;—	
	r.——deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di	
	- 59 -	

	quelli, che, per disposizioni di legge o del presente	
	statuto, siano riservati all'Assemblea generale._____	
	2. —Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà	
	competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal	
	precedente articolo 34, ferma restando l'applicazione	
	dell'articolo 2436 del Codice Civile in materia di deposito,	
	iscrizione e pubblicazione delle modificazioni. _____	
	_____ Art. 43 - Sostituzione degli amministratori _____	
	1. —In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il	
	Consiglio provvede a sostituirli scegliendo i nuovi	
	amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria,	
	cui appartenevano gli amministratori da sostituire._____	
	Art. 44 - Potere di esame delle deliberazioni del Consiglio	
	_____ di Amministrazione _____	
	1. I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione	
	dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del	
	numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare,	
	attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il	
	libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.—	
	_____ Art. 45 - Presidente _____	
	1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale._____	
	- 60 -	

2. Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.———

3. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.———

4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.——

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.——

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.———

7.——Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.———

——— **SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO LEGALE** ———

——— **Art. 46 - Nomina - Composizione - Durata** ———

1. L'organo di controllo è nominato nei casi previsti

	dall'art. 2477 C. C. nonché quando la Cooperativa emetta	
	strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora	
	l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua	
	nomina._____	
	2. Qualora nominato, l'organo di controllo può essere	
	monocratico o può essere collegiale, e, in questo caso,	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in	
	possesso dei requisiti di legge._____	
	3. Il Presidente dell'organo di controllo, in caso di	
	organo collegiale, è nominato dalla stessa Assemblea._____	
	4. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi	
	e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica._____	
	5. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato	
	ricostituito._____	
	Art. 47 - Competenza e riunioni _____	
	1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento._____	
	2. L'organo di controllo esercita inoltre la revisione	
	legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis,	
	secondo comma del Codice Civile._____	
	- 62 -	

3. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. L'organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

5. L'organo di controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

6. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

7. L'organo di controllo ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

8. L'organo di controllo collegiale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

9. L'organo di controllo collegiale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 48 - Controllo legale

1. Il controllo legale è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito

	presso il Ministero della Giustizia._____	
	2. L'incarico di controllo legale è conferito	
	dall'Assemblea, sentito l'organo di controllo, ove nominato,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o	
	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.—	
	3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico._____	
	4. Il revisore o la società incaricati del controllo	
	legale:_____	
	1) —verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione; _____	
	2) —verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;_____	
	3) —esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto._____	
	_____ TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA _____	
	_____ Art. 49 - Clausola arbitrale _____	
	1. —Le controversie derivanti dal presente statuto,	
	comprese quelle insorte in materia di recesso, ad eccezione	
	di quelle insorte in materia di esclusione e di diniego alla	
	- 64 -	

	domanda di ammissione, e le altre relative	
	all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti, che dovessero	
	insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi	
	devono essere rimesse previo esperimento del tentativo di	
	conciliazione di cui al successivo art. 56, alla decisione di	
	un Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera	
	Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio delle Marche	
	in conformità al suo Regolamento generale._____	
	2. —La presente clausola compromissoria ha per oggetto	
	anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori	
	e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è	
	per essi vincolante, a seguito dell'accettazione	
	dell'incarico._____	
	3. —Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere comunicato con	
	lettera raccomandata entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono	
	impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia,	
	con la precisazione dell'oggetto della controversia._____	
	_____ Art. 50 - Tentativo di conciliazione _____	
	1. —Le controversie di cui all'art. 49 devono essere	
	precedute dal tentativo di conciliazione da esperire presso	
	il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio delle	
	Marche._____	
	- 65 -	

2.——Il procedimento di conciliazione si avvia con il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio. La presentazione della domanda di conciliazione interrompe il termine di cui al terzo comma dell'art. 49. Al procedimento di conciliazione si applicano il Regolamento di Conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio delle Marche, nonché l'art. 40 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.——

—— **TITOLO XI - REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA'** ——

—— **PREVALENTE** ——

—— **Art. 51 - Divieti** ——

1.——È fatto divieto di: ——

a)——distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;——

b)——remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;——

c)——distribuire le riserve fra i soci cooperatori.——

—— **Art. 52 - Devoluzione patrimonio sociale** ——

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.——

2. Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote nel seguente ordine:; sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dal Titolo V - Capo III del presente statuto; soci sovventori; soci volontari, soci cooperatori.

Art. 53 - Osservanza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

1. Le clausole di cui agli articoli 51 e 52, primo comma non possono essere derogate né modificate dall'Assemblea e devono essere di fatto osservate.

TITOLO XII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 54 - Scioglimento

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i non soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 55 - Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, di Imprese Sociali e di Enti del Terzo Settore di cui ai decreti legislativo n. 112 e n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.